

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 13610/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13610 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Calogero Albanese, Vanessa Albanese, Isabella Alfano, Angela Anzalone, Antonina Anzelmo, Waleed Arshad, Lorenzo Audia, Sofia Azzinnaro, Serena Babuscio, Alessia Barbagallo, Clarissa Bellanti, Sonia Bianchini, Aurelia Boscarino, Giulia Boscarino, Sabrina Buscema, Marianna Buscemi, Vincenzo Buttafuoco, Maria Canino, Pasquale Carotenuto, Antonio Francesco Casto, Carla Catalano, Marianna Ceres, Martina Chiefalo, Gaia Chiolo, Chiara Colamartino, Giulia Colucci, Martina Consentino, Giovanni Francesco Contaldo, Piera Coppola, Gianluca Corazziere, Antonio Cossa, Michele Cuffari, Rocco Curcio, Gelsomina D'Angelo, Edoardo Diego D'Arrigo, Domenico Mattia D'Ausilio, Carlotta Grazia Damiano, Alessandro De Benedictis, Alessia De Biase, Robert De Carli, Aurora Nunzia De Meo, Maria Cristina De Rosa, Gabriella De Simone, Jacopo Degoli, Davide Di Baggio, Gabriel Di Domenico, Emanuele Davide Di Liberto, Mauro Di

Noia, Rossella Gallo, Giorgio Genna, Teresa Grimaldi, Arianna Iannone, Sara Ioime, Alessandra Ivaldi, Roberto Lauritano, Alessia Chiara Pia Licata Caruso, Lavinia Lo Bianco, Chiara Lo Scrudato, Nicoletta Lombardi, Lucrezia Lomonaco, Elena Meloni, Aurora Minutella, Salvatore Giovanni Maria Morselli, Maria Sole Nardelli, Leo Nunziante, Simona Nuzzo, Alessia Palermo, Laura Palmeri, Miriam Panebianco, Marta Panvini, Gabriele Petito, Carlo Petrosino, Ciro Piedepalumbo, Dalila Pitruzzello, Giacomo Placella, Carlotta Camilla Poli, Katia Principato, Giulia Prisco, Veronica Quattrini, Morena Rodoti, Giuseppe Romano, Anna Russo, Chapelle Bianca Sanna, Sabrina Maria Scammacca, Elisa Scelsi, Roberta Scopelliti, Elisa Sgrò, Umberto Signorelli, Gaia Simone, Gaia Solaro, Chiara Stadarelli, Giacomo Tabita, Francesca Maria Tardo, Martina Angela Tesone, Giulia Turchetta, Alessia Tutino, Gisella Vacante, Maria Susanna Valenza, Francesca Vetrone, Ines Virelli, Arianna Zerbo, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.), Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", Università degli Studi di Chieti – Pescara "G. D'Annunzio", Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia,

Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Sassari, Consorzio Interuniversitario Cineca, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Catania, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Università degli Studi Genova, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Visentin in Padova, Riviera Tito Livio, 6;

nei confronti

Alessia Zaccaria, Gian Lorenzo Uccelli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della

prova;

- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»; - del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero

- programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021;
 - della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022,
 - degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
 - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
 - degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
 - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
 - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
 - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
 - della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it;
 - dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno

accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Buscema Sabrina il 15/2/2022:

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art.

11, comma 1, lettera d, Allegato 2° al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, dalla graduatoria unica nazionale

del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi

Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, adottato in data 18 gennaio 2022 con riferimento alla

ricorrente Placella Giacomo, adottato in data 19 gennaio 2022 con riferimento alla ricorrente Buscema

Sabrina, adottato in data 26 gennaio 2022 con riferimento alla ricorrente Nardelli Maria Sole e adottato

in data 16 dicembre 2021 con riferimento alla ricorrente Grimaldi Teresa, e comunicato all'odierna parte

ricorrente attraverso l'area riservata del portale [ww.universitaly.it](http://www.universitaly.it);

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante

«Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in

lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022», nella parte in cui dispone,

all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2, che non è prevista alcuna motivazione giustificativa per la

mancata conferma d'interesse a permanere in graduatoria;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti

dell'interesse di parte ricorrente;

- nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale, r.g. n. 13610/2021, pendente dinanzi a

codesto Ecc.mo TAR;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del corso di laurea di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da degoli jacopo il 28/3/2022:

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2° al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area

riservata del portale www.universitaly.it in data 18 gennaio 2022;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022», nella parte in cui dispone, all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2, che non è prevista alcuna motivazione giustificativa per la mancata conferma d'interesse a permanere in graduatoria;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente; - nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale, r.g. n. 13610/2021, pendente dinanzi a codesto ecc.mo tar;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del corso di laurea di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Palmeri Laura il 19/7/2022:

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2° al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale www.universitaly.it in data 26 maggio 2022;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022», nella parte in cui dispone, all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2, che non è prevista alcuna motivazione giustificativa per la mancata conferma d'interesse a permanere in graduatoria;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente; - nonché di tutti gli atti già

impugnati con ricorso principale, r.g. n. 13610/2021, pendente dinanzi a codesto ecc.mo tar;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16

agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli

eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2024.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO